



CONFCOMMERCIO
VICENZA



CONTRATTO
INTEGRATIVO
DEL TERZIARIO
DISTRIBUZIONE
E SERVIZI
DELLA PROVINCIA
DI VICENZA



CONFCOMMERCIO
VICENZA



CONTRATTO
INTEGRATIVO
DEL TERZIARIO
DISTRIBUZIONE
E SERVIZI
DELLA PROVINCIA
DI VICENZA

In vigore dal 1° luglio 2013

Il presente fascicolo contiene il testo integrale del nuovo contratto integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, sottoscritto il 13 settembre 2013 dalla CONFCOMMERCIO di Vicenza e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL.

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 13 settembre 2013 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio , 38 - Vicenza

Tra

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo **CONFCOMMERCIO** Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero, dal responsabile area lavoro Mirka Pellizzaro, dai Funzionari Alessandro Marchese, Enrico Fuin, Monica Manuli

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Umberto Marin e da Alessio Odoni, Luca Cislighi, Natascia Frabetti;

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Enrico De Peron e da Vittorio Gallo, Nicola Pegoraro, Comiati Giovanni Battista, Paolo Marchetti, Roberta Cabrelle, Maria Rosa Tonin;

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Grazia Chisin e da Gabriella Censi, Roberto Frizzo, Luca Marino;

PREMESSA

La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale è coincisa con una fase particolarmente critica caratterizzata dal permanere di una pesante crisi economico-finanziaria che colpisce lavoratori, famiglie e aziende, da un susseguirsi di interventi legislativi in materia lavoristica e soprattutto dalla contemporanea apertura della trattativa per il rinnovo del CCNL Terziario.

Le parti, preso atto dei motivi sopra esposti hanno ritenuto di comune interesse, a favore delle categorie rappresentate, di addivenire ad un nuovo accordo, che tenesse conto anche della tassazione agevolata e della decontribuzione dei premi di risultato.

CONSIDERATA

- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci a sostegno dei lavoratori e delle aziende;
- Che le parti riconoscono l'importanza delle relazioni sindacali come strumento di realizzazione piena degli obiettivi di governo del mercato del lavoro;
- Che il sistema delle aziende del terziario, distribuzione e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività che assicurano occupazione nel territorio;
- Che le parti riconoscendo il ruolo positivo sino ad oggi svolto dall'Ente Bilaterale, condividono l'impegno nel voler ripercorrere e confermare strumenti di fondamentale interesse quali: l'Organismo Paritetico Provinciale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle controversie e l'Osservatorio Occupazionale;
- Che le parti intendono rimarcare l'importanza delle iniziative di sostegno al reddito create a favore dei lavoratori e delle aziende anche in considerazione del perdurare della difficile congiuntura economica;
- Che le parti, secondo quanto disposto dall'art. 47 T.U. e dall'art. 7 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204 come modificato dalla L. 8 marzo 2000 n. 53, concordano che il genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro durante i primi tre anni di vita del bambino per un massimo di cinque giorni lavorativi l'anno in caso di malattia del figlio certificata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ed ha diritto ad un sostegno economico corrispondente alla retribuzione di fatto. A tal fine le parti formulano un avviso comune sulla necessità che l'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Vicenza, nell'ambito delle iniziative di sostegno al reddito, eroghi un sussidio a copertura del reddito perso dalle lavoratrici e dai lavoratori assenti dal lavoro a causa della malattia del bambino di età fino a tre anni, nel limite di 5 giorni per ciascun anno;
- Che le parti confermano la validità e l'operatività della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie istituita dall'Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza in data 17 dicembre 1992;
- Che le parti ritengono opportuno istituire e rendere operativo il Collegio Arbitrale in materia di lavoro previsto dall'art. 38 del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, definendone compiti e modalità entro il 31 dicembre 2014;

- Che le parti confermano quanto stabilito nell'accordo sindacale provinciale del 10 luglio 1990 relativamente alle quote di finanziamento dell'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Vicenza, determinate nella misura dello 0,25% di cui 0,20% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore da calcolarsi sull'imponibile previdenziale dei lavoratori dipendenti ritenendole idonee al raggiungimento degli scopi della bilateralità;
- Che le parti ritengono opportuno continuare a promuovere l'adesione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) previste dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi ;
- Che le parti, vista la comune valutazione positiva della previdenza complementare nel sistema generale previdenziale del lavoro dipendente, convengono sulla necessità di continuare a promuovere, a livello provinciale, iniziative idonee per lo sviluppo della previdenza complementare di categoria (Fondo Fon.te) prevista dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi;
- Che le parti ritengono di fondamentale importanza la formazione continua per i lavoratori e le lavoratrici individuando in FOR.TE il fondo paritetico interprofessionale di riferimento, convengono sulla necessità di continuare a promuovere e rafforzare il ruolo svolto dall'Ente Bilaterale nella promozione e nello studio dei fabbisogni formativi sul territorio utili allo sviluppo della capacità competitiva delle imprese del Terziario della distribuzione e dei servizi e al consolidamento delle competenze dei lavoratori/lavoratrici.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica alle aziende della Provincia di Vicenza di qualsiasi dimensione - in assenza di contrattazione aziendale - che applicano il CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi - CONFCOMMERCIO.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali di II livello in essere.

Art. 2 Maggiorazione per lavoro domenicale

Vista la disciplina che regola il lavoro domenicale, ai lavoratori a tempo pieno con giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica sarà riconosciuta, a partire dalla venticinquesima domenica individualmente lavorata in ciascun anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica la maggiorazione (omnicomprensiva e non cumulabile) del 35 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL del Terziario.

Il presente articolo non si applica ai dipendenti delle aziende di cui all'art. 145 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e ai lavoratori indicati dall'art. 134 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 3 Maggiorazione per lavoro festivo

Le ore di lavoro prestate nelle Festività Nazionali di cui all'art. 142 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi saranno retribuite con la maggiorazione del 45% (omnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Il presente articolo non si applica ai dipendenti delle aziende di cui all'art. 145 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e ai lavoratori indicati dall'art. 134 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.

FLESSIBILITÀ

Nell'attuale contesto economico, nel quale si susseguono rapidamente picchi e flessioni negli ordini o acquisti, spesso di non facile prevedibilità, è quanto mai necessario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, che le imprese siano pronte nella risposta non potendo di certo farsi trovare impreparate di fronte a un mercato divenuto più difficile ed esigente. In tal senso le parti hanno ritenuto il sistema della flessibilità dell'orario un rimedio utile e vantaggioso per entrambe le parti.

Art. 4 Flessibilità dell'orario

Il presente accordo costituisce contrattazione di secondo livello così come prevista dall'art. 125 secondo comma e dell'art. 127 primo comma del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e rende così immediatamente applicabili - fatti salvi gli obblighi previsti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e dall'art. 6 del presente accordo - i regimi orari previsti dagli articoli 125, 126, 127 e 129 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Art. 5 Banca ore Il Livello

Le parti concordano di istituire un regime orario di banca ore con saldo semestrale (primo gennaio - 30 giugno e primo luglio - 31 dicembre). La nuova banca ore deve intendersi quale regime orario ulteriore, al-

ternativo ed opzionale rispetto a quelli previsti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi ed è interamente regolato dal presente contratto integrativo provinciale.

Essa è applicabile unicamente ai lavoratori a tempo pieno.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di prestazione ridotta rispetto all'orario contrattuale.

Nella nuova banca ore confluiranno le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all'orario settimanale contrattuale e verranno sottratte le ore accantonate via via recuperate senza che si possa produrre un saldo negativo.

Al termine di ciascun periodo di paga mensile il lavoratore si vedrà riconosciuta la maggiorazione del 5 % (omnicomprensiva e non cumulabile) sul valore orario di ciascuna ora accantonata in banca ore con la sola eccezione delle ore di lavoro straordinario domenicale per le quali verrà riconosciuta la maggiorazione prevista dal CCNL.

Il recupero delle ore in eccedenza sarà disposto dal datore di lavoro e comunicato con congruo anticipo al lavoratore (di norma con programmazione bisettimanale) e comunque con preavviso non inferiore a 48 ore. Su richiesta del lavoratore da farsi con almeno 48 ore di anticipo e comunque per non più del 50% delle ore accantonate sarà possibile il godimento delle stesse con le modalità previste dall'art. 129.

Qualora al termine del semestre di riferimento dovesse risultare un saldo positivo, le ore di lavoro residue saranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi con la maggiorazione del 20% (omnicomprensiva e non cumulabile).

In ogni caso il saldo positivo delle ore annualmente accantonate e retribuibili, nella nuova banca ore, non potrà superare le 250 ore come previsto dall'art. 136 del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi. Nel prospetto paga sarà riportato mensilmente lo stato individuale della banca ore distinte per maturate, godute e residue.

Art. 6 Informativa alle Organizzazioni Sindacali

Le aziende di cui all'art 1) che vogliano istituire sistemi di flessibilità dell'orario definiti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e dal presente accordo, fatto salvo quanto previsto dal CCNL,

potranno accedere agli stessi previa comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio del semestre di riferimento, alle RSA/RSU, alle OO.SS. firmatarie del presente accordo, ai dipendenti interessati e all'Osservatorio dell'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza. Le aziende che, per esigenze tecnico produttive, necessitano una decorrenza del semestre diversa dal primo gennaio - 30 giugno e primo luglio - 31 dicembre integreranno a tal fine la comunicazione. Considerato l'innovativo regime di flessibilità introdotto dal CCNL e dal presente accordo, le OO.SS, su istanza dei lavoratori potranno richiedere alle aziende la disponibilità ad un incontro per illustrare ai lavoratori il nuovo regime orario applicato o incontri di verifica sull'applicazione del regime di flessibilità adottato.

Art. 7 Controversie relative all'applicazione della flessibilità oraria

La Commissione di Conciliazione dell'Ente Bilaterale Terziario viene individuata dalle parti quale sede idonea a conoscere e dirimere le eventuali controversie o difficoltà applicative che dovessero insorgere relativamente ai regimi orari adottati in applicazione dei precedenti artt. 4 e 5.

Interpretazione autentica

Le parti convengono che i trattamenti economici di cui agli art. 2;3;4;5 del presente accordo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 come prorogata per il 2013 dall'art. 1, comma 481 legge n. 228 del 2012 e dal D.P.C.M 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 n. 75.

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

Le parti convengono di istituire un premio collettivo annuale lordo totalmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subordinato ad indici attribuibili al personale dipendente.

Le parti stesse individuano nella presenza individuale al lavoro un parametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di risultato.

Art. 8 Premio variabile collettivo

Alla fine di ciascun anno (unitamente alla retribuzione del mese di febbraio dell'anno successivo) il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell'importo di € 170,00 lordi per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- al superamento delle 260 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;
- al superamento delle 210 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;
- al superamento delle 173 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;
- al superamento delle 129 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;
- al superamento delle 85 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;
- al superamento delle 40 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Ai fini di tale computo dovranno essere considerate quali giornate di effettiva presenza anche le giornate non lavorate per recupero banca ore, per ricovero ospedaliero, per infortunio, per congedo di maternità e paternità (obbligatoria), per permessi sindacali, per donazione di sangue, per congedi art. 4, comma 1 L. 53/2000 e per malattia grave che comporti terapie salvavita.

In caso di ricorso ad ammortizzatori sociali con sospensione a zero ore le giornate di cui ai commi precedenti si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro ed allo stesso modo sarà riproporzionato l'importo del premio.

I lavoratori che non raggiungessero l'obiettivo sopra indicato avranno comunque diritto alla corresponsione dell'importo di € 130,00 lordi per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- al superamento delle 240 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;
- al superamento delle 200 giornate di effettiva presenza al lavoro per

- i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate settimanali;
- al superamento delle 160 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate settimanali;
 - al superamento delle 120 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;
 - al superamento delle 80 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;
 - al superamento delle 38 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata settimanale.

Nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di cui al precedente capoverso non verrà corrisposto alcun elemento economico.

Il lavoratore prima dell'inizio di ciascun anno, potrà richiedere che le somme eventualmente spettatigli siano versate a favore del fondo di previdenza complementare cui aderisce.

Disciplina transitoria

Le parti convengono che per l'anno 2013, in considerazione del fatto che il premio variabile collettivo decorre dal primo luglio, l'importo sia rapportato a sei dodicesimi ed assorbito sino a concorrenza del terzo elemento provinciale eventualmente erogato successivamente al 1 luglio 2013.

Art. 9 Riproporzionamento del premio variabile per i lavoratori a tempo parziale

L'importo del premio di cui al precedente articolo 8 si riferisce ai lavoratori impiegati a tempo pieno e va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.

Interpretazione autentica

Le parti convengono che i trattamenti economici di cui agli art. 8 e 9 del presente accordo rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1,

lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 come prorogata per il 2013 dall'art. 1, comma 481 legge n. 228 del 2012 e dal D.P.C.M 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 n. 75 e possono beneficiare dello sgravio contributivo previsto sui premi di risultato incerti nel loro ammontare e corresponsione legati ad incrementi di produttività, così come disciplinato in origine dall'articolo 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007.

Art. 10 Anticipazione del trattamento di fine rapporto

Le parti convengono sull'utilità di ampliare l'utilizzo dell'istituto dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, ove demanda alla contrattazione collettiva l'individuazione di ulteriori condizioni di miglior favore per le quali concedere detta anticipazione al lavoratore subordinato.

Le parti stabiliscono che, oltre alle ipotesi di legge, il lavoratore dipendente con almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) spese sanitarie anche non straordinarie, riconosciute dalle strutture pubbliche;
- b) spese da sostenere in occasione di matrimonio;
- c) ristrutturazione della propria abitazione;
- d) altri eventi di carattere assolutamente straordinario legati alla vita familiare;
- e) acquisto della propria autovettura;

L'anticipazione potrà essere concessa non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro.

L'anticipazione potrà essere erogata nei limiti di capienza del TFR accantonato presso l'azienda ad esclusione quindi di quello destinato ai fondi di previdenza integrativa.

DECORRENZA E DURATA

Art. 11 Decorrenza e durata

Il presente accordo ha vigore dal primo luglio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2014.

Successivamente il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza annuale.

Art. 12 Abrogazioni

Il presente accordo abroga e sostituisce il contratto integrativo provinciale sottoscritto il 21 settembre 2000: tutte le previsioni economiche e normative in esso contenute cessano di venir applicate alla data del 30 giugno 2013.

Le parti riconoscono che il terzo elemento di Euro 6,20 lordi mensili, già congelato con il CCNL 21 novembre 1973, dovrà continuare a venir corrisposto.

Interpretazione autentica

Il contenuto del presente accordo ed in particolare la pattuizione del premio variabile costituisce un trattamento alternativo e complessivamente di miglior favore rispetto a quello previsto dall'art. 17 del Contratto Integrativo provinciale Terziario stipulato il 21 settembre 2000. Esso pertanto cessa di venir corrisposto dal 30 giugno 2013.

Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provinciali INPS ed alla Direzione Territoriale del lavoro.

Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VICENZA SOTTOSCRITTO IL 13 SETTEMBRE 2013

Permessi per malattia del bambino

Nel rispetto dei principi di libertà sindacale ed associativa, fermo restando il diritto di cui all'art 15 del contratto provinciale del 2000, le aziende che non aderiscono al sistema Confcommercio ed Ente Bilaterale garantiranno analoga protezione riconoscendo fino a cinque giornate annuali di permesso retribuito a favore dei genitori che si assentano dal lavoro per la malattia del figlio fino ai tre anni di età.

Premio variabile di risultato

Le parti riconoscono di comune interesse la tutela del potere di acquisto dei lavoratori, e in particolare in riferimento all'art. 17 del contratto provinciale 2000 per tali motivi successivamente all'eventuale disdetta del contratto integrativo, la sola norma relativa al premio variabile collettivo (art. 8) continuerà a trovare applicazione per ulteriori sei mesi durante i quali le parti si impegnano a ricercare una soluzione negoziale rispettosa dei principi sopra enunciati.

Lavoro Domenicale

Nel ricorso al lavoro domenicale, le parti condividono la necessità di individuare strumenti idonei a una equa distribuzione del disagio nello spirito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e lavoratrici.

Vicenza, 2 ottobre 2013

CONFCOMMERCIO

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

NOTA A VERBALE

“Preso atto del testo dell’accordo integrativo e dell’interpretazione autentica, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal decreto Legge 6 dic. 2011 N. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha modificato in modo sostanziale le norme relative agli orari e alle giornate di apertura, ritengono che il provvedimento di cui sopra non sia una risposta alle esigenze di rilancio dei consumi e favorisce la desertificazione commerciale dei centri storici oltre a peggiorare le condizioni di lavoro di chi opera nel settore.

Richiedono che le parti si impegnino in ogni ambito istituzionale a favorire ogni azione utile che riconsegna la materia alla gestione della regione e dei comuni”.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL



ACCORDO TERRITORIALE

di secondo livello per la gestione dei trattamenti economici che danno luogo a incentivi fiscali e contributivi sulla retribuzione variabile

Il giorno venerdì 13 settembre 2013 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio, 38 a Vicenza

SI SONO INCONTRATI

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Ernesto Boschiero e dal responsabile area lavoro Mirka Pellizzaro

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Marin Umberto;

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Enrico De Peron

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Grazia Chisin

Premesso che

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

che Confcommercio Imprese per l'Italia, Federalberghi, Fipe, Fita e Fiavet, Filcams -Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil hanno sottoscritto in data 20 giugno 2013 e 25 giugno 2013 a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di specifiche prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di norma applicati in azienda e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai CCNL sottoscritti dalle parti e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro in quanto tese ad incrementare la produttività, quali quelle rese in applicazione degli istituti richiamati nella premessa dell'Accordo quadro del 20 e 25 giugno 2013, di cui al comma precedente;

è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione territoriale e aziendale quale strumento per perseguire la crescita della produttività e della competitività delle imprese.

si conviene quanto segue



fermo restando il rispetto delle procedure, degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei CCNL applicati, per l'anno 2013, le aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza, applicheranno l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati nel 2013 in relazione alle quote retributive/compensi/maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività connessi alle prestazioni lavorative richiamate in premessa collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenute nella circolare n.15/2013 e dell'Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/E del 30 aprile 2013.

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria ai sensi del DPCM 22 gennaio 2013, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende alla stesse aderenti. I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le parti si impegnano ad armonizzare la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative o nuovi accordi a livello nazionale, regionale o territoriale rispetto alla materia di cui al presente accordo.

Ambito di applicazione

Il presente accordo è applicabile dalle aziende aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza che applicano integralmente i CCNL sottoscritti dalle parti firmatarie (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, CCNL Turismo, Contratti Integrativi Provinciali)

I datori di lavoro daranno comunicazione dell'attuazione della presente intesa all'Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Vicenza ai fini istituzionali di osservatorio.

Letto, firmato, sottoscritto.

CONFCOMMERCIO Vicenza

Ernesto Boschiero

Mirka Pellizzaro

FILCAMS - CGIL Marin Umberto

FISASCAT - CISL Enrico De Peron

UILTUCS - UIL Grazia Chisin



Accordo Territoriale
per la proroga del termine ultimo di fruizione dei permessi individuali

Il giorno 28 Giugno 2011 presso la sede della CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza in Via Faccio , 38 a Vicenza

SI SONO INCONTRATI

L'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia, rappresentata dal Direttore Avv. Andrea Gallo e dal responsabile area lavoro Mirka Pellizzaro

E

Le Organizzazioni Sindacali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Umberto Marin;

FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Enrico De Peron

UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Grazia Chisin

premess

1. Che d'interpello n. 16/2011 e la seguente circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. N. 5/segr/0009044 del 3 giugno 2011 precisa che è facoltà delle parti sociali, attraverso la contrattazione nazionale o decentrata, definire tempi e modi di fruizione dei permessi ROL e dei permessi ex festività in capo al lavoratore;
2. Considerato che la circolare Ministeriale stabilisce che il termine ultimo di godimento dei permessi individuali può essere fissato dalla contrattazione collettiva, sia di livello nazionale che aziendale, che da quella individuale;
3. Considerato che è interesse comune delle parti fornire, da una parte ai lavoratori/lavoratrici la possibilità di fruire dei permessi individuali annui residui in un periodo più ampio rispetto a quello fissato dalla contrattazione nazionale, dall'altra consentire alle imprese la programmazione della fruizione dei permessi in un arco temporale maggiore al fine di favorire una migliore flessibilità dell'orario di lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e comunque di dilazionare l'eventuale pagamento dei suddetti permessi con particolare riferimento al monte ore pregresso che potrebbe porre in difficoltà finanziaria l'impresa stessa;

tutto ciò premesso,

e le premesse fanno parte integrante del presente accordo,

le parti concordano quanto segue

con riferimento alle imprese aderenti al sistema Confcommercio Imprese per l'Italia

- Che il termine ultimo di fruizione, da parte dei lavoratori, dei permessi individuali stabiliti dai CCNL del Settore Terziario e del Settore Turismo - ai sensi di quanto previsto nella circolare del Ministero del Lavoro di cui al punto 1)- non goduti entro l'anno di maturazione – al 31 dicembre - viene fissato entro i successivi 24 mesi. Si intendo ricompresi nella proroga anche i permessi individuali maturati al 31 dicembre 2010 e non goduti alla data del presente accordo, fermo restando i diritti individuali dei lavoratori previsti dai CCNL di riferimento in materia.
- Che i permessi maturati e non fruiti alla scadenza della proroga del termine dei 24 mesi, salvo accordo tra le parti, saranno goduti dal lavoratore/lavoratrice attraverso una programmazione degli stessi che tenga conto delle esigenze dell'impresa e quelle del lavoratore/lavoratrice o essere pagati con la retribuzione di fatto. L'eventuale erogazione rispondendo ad un miglioramento organizzativo darà luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

Le aziende, aderenti al sistema di rappresentanza CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza che applicano i CCNL Terziario o il CCNL Turismo, che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province potranno applicare, in assenza di contrattazione aziendale, in tutte le unità produttive l'accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l'azienda ha la propria sede legale.

La presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali. L'eventuale contrattazione aziendale dovrà svolgersi con l'intervento delle RSA – RSU se presenti e con le organizzazioni sindacali – CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia della Provincia di Vicenza, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, firmatarie del presente accordo.



Le aziende che vogliono prorogare il termine di godimento dei permessi individuali, potranno accedere ai benefici di cui al presente accordo, esclusivamente inviando comunicazione di integrale applicazione dei CCNL settore Terziario e settore Turismo e dei Contratti Integrativi Provinciali ove esistenti alla Confcommercio e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

Confcommercio restituirà all'azienda copia vidimata al fine di certificare l'adesione all'Organizzazione.

Le parti si impegnano a rivedere la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative rispetto alla materia "termine ultimo di godimento dei permessi" di cui al presente accordo.

Letto, firmato, sottoscritto.

CONFCOMMERCIO Imprese per l'Italia – Provincia di Vicenza

Avv. Andrea Gallo

Mirka Pellizzaro

FILCAMS – CGIL

Umberto Marin

FISASCAT – CISL

Enrico De Peron

UILTUCS – UIL

Grazia Chisini

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
<hr/>		
CONTRATTO INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VICENZA	Pag.	4
<hr/>		
CONSIDERATA	Pag.	5
<hr/>		
<i>ART. 1</i> AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag.	7
<hr/>		
<i>ART. 2</i> MAGGIORAZIONE PER LAVORO DOMENICALE	Pag.	7
<hr/>		
<i>ART. 3</i> MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO	Pag.	8
<hr/>		

FLESSIBILITÀ

<i>ART. 4</i>	FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO	Pag.	8
---------------	--------------------------	------	---

<i>ART. 5</i>	BANCA ORE II LIVELLO	Pag.	8
---------------	----------------------	------	---

<i>ART. 6</i>	INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	Pag.	9
---------------	--	------	---

<i>ART. 7</i>	CONTROVERSIE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ ORARIA	Pag.	10
---------------	---	------	----

RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ

<i>ART. 8</i>	PREMIO VARIABILE COLLETTIVO	Pag.	11
---------------	-----------------------------	------	----

<i>ART. 9</i>	RIPROPORZIONAMENTO DEL PREMIO VARIABILE PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE	Pag.	12
---------------	--	------	----

	INTERPRETAZIONE AUTENTICA	Pag.	12
--	---------------------------	------	----

<i>ART. 10</i>	ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Pag.	13
----------------	---	------	----

DECORRENZA E DURATA

ART. 11

DECORRENZA E DURATA	Pag.	14
---------------------	------	----

ART. 12

ABROGAZIONI	Pag.	14
-------------	------	----

INTERPRETAZIONE AUTENTICA	Pag.	14
---------------------------	------	----

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE	Pag.	15
--	------	----

NOTA A VERBALE	Pag.	16
----------------	------	----

ACCORDO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI CHE DANNO LUOGO A INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI SULLA RETRIBUZIONE VARIABILE Sottoscritto il 13 settembre 2013	Pag.	17
--	------	----

ACCORDO TERRITORIALE PER LA PROROGA DEL TERMINE DI FUZIONE DEI PERMESSI INDIVIDUALI	Pag.	19
---	------	----
